

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 77**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale «Poste italiane S.p.A.»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 gennaio 2014)**

---



30 GEN. 2014

*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D56/14

Roma, 30 gennaio 2014

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 481 del 14 novembre del 1995, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di "Poste Italiane S.p.a".

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

## **Relazione illustrativa**

### **Privatizzazione di Poste Italiane**

Il Governo a fine dicembre 2013 ha annunciato l'intendimento di porre sul mercato una quota, nell'ordine del 40%, del capitale di Poste Italiane s.p.a., di cui il Ministero dell'economia e delle finanze detiene l'intero capitale, favorendo anche la presenza nell'azionario dei dipendenti del Gruppo.

Al di là dell'annuncio del Governo di privatizzare la suddetta quota di Poste Italiane S.p.a., in conformità a quanto prevede la legge occorre che il Governo indichi al Ministero dell'economia e delle finanze, titolare delle partecipazioni dello Stato in società per azioni, le modalità e i criteri da seguire nella concreta realizzazione delle procedure di vendita.

Infatti, il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 1, comma 2, prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione siano preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Inoltre, l'articolo 1 della legge 481/1995, con particolare riferimento alle dismissioni di società pubbliche operanti nei pubblici servizi, prevede che le modalità di dismissione siano definite dal Governo (delibera del Consiglio dei Ministri), previa acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.

Pertanto, l'avvio dell'operazione di privatizzazione di Poste Italiane è determinato da una approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di uno schema di DPCM che sarà successivamente inviato alle Camere per il prescritto parere delle Commissioni. Una volta acquisito detto parere (obbligatorio ma non vincolante), il Consiglio dei Ministri provvederà quindi ad approvare lo schema definitivo del DPCM.

Ciò premesso, il Ministero dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il parere favorevole del Dipartimento per le Politiche Comunitarie - ha provveduto a predisporre il suddetto schema di DPCM che, in ottemperanza a quanto previsto dalla richiamata normativa di riferimento, in sintesi prevedono quanto segue.

Lo schema di decreto in esame regola l'alienazione di una quota della partecipazione non superiore al 40%, disponendo che tale cessione - che potrà essere effettuata anche in più fasi - si realizzi attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali.

Lo schema di decreto, inoltre, prevede che, al fine di favorirne la partecipazione all'offerta,

potranno essere previste per i dipendenti del Gruppo Poste Italiane forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate (tranche dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti) e/o di prezzo (ad esempio, come in precedenti operazioni di privatizzazione, bonus share maggiorata rispetto al pubblico indistinto) e/o di modalità di finanziamento.

Sullo schema di decreto in esame il Ministero dell'economia e delle finanze ha acquisito il parere del Comitato Privatizzazioni.

Si segnala, infine, che ai sensi dell'articolo 1-bis del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti nel settore dei pubblici servizi sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico. Al riguardo si rappresenta che nel settore in cui opera Poste Italiane S.p.a. è stata istituita, dall'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che tra le proprie competenze annovera anche quella di regolazione, vigilanza e tutela degli utenti dei servizi postali.

## SCHEMA DI DPCM PER LA PRIVATIZZAZIONE POSTE ITALIANE

**Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.A.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO il decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in particolare l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

VISTO in particolare l'articolo 1 bis del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 che prevede che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti nel settore dei pubblici servizi sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico;

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come richiamato dall'articolo 1, comma 2 ter del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, il quale prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

VISTO l'articolo 13 del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, che prevede il versamento dei proventi derivanti dalle operazioni di alienazione, di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

VISTO l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 che ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

VISTO l'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale sono state trasferite all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le competenze di regolazione, vigilanza e tutela degli utenti dei servizi postali;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze attualmente detiene complessivamente n. 1.306.110.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 1,00, pari al 100% del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A.;

CONSIDERATO che Poste Italiane S.p.A. opera prevalentemente nel settore dei servizi postali, finanziari e assicurativi;

RITENUTO che, nella scelta delle modalità con le quali realizzare la privatizzazione di Poste Italiane S.p.A. debbano essere assicurati, tra l'altro, gli obiettivi dell'azionariato diffuso e della stabilità dell'assetto proprietario, anche in considerazione della tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità della attività svolta da tale soggetto;

RITENUTO, pertanto, opportuno avviare un processo di apertura del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A. che si realizzi, anche in più fasi, attraverso un'offerta di largo mercato rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e a investitori istituzionali italiani ed internazionali, fermo restando il mantenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una quota di partecipazione nel capitale di Poste Italiane S.p.A. non inferiore al 60%;

VISTA la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 dei criteri per la privatizzazione di Poste S.p.A. e delle modalità di dismissione di cui al presente decreto;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481 con riferimento ai criteri e modalità di privatizzazione della Società;

VISTA la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del.....dei predetti criteri e modalità;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

#### DECRETA

#### ART.1

1. Il presente decreto regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A. che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane non inferiore al 60%.
2. L'alienazione della quota di partecipazione di cui all'articolo 1 del presente decreto potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali.
3. In caso di offerta pubblica di vendita, al fine di favorire la partecipazione all'offerta dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane, potranno essere previste per gli stessi, nell'ambito dell'offerta, forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO